

Civile Ord. Sez. 1 Num. 26788 Anno 2023

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: MARULLI MARCO

Data pubblicazione: 19/09/2023



sul ricorso 17627/2019 proposto da:

EXEN SRL, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato Andrea Di Porto che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Simone Conti

- ricorrente -

contro

BERTUCCI MANLIO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato Enrico Iannotta che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3565/2019 depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 12/07/2023 dal Cons. Dott. Marco Marulli.



FATTI DI CAUSA

1. La Exen s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza in esergo con la quale la Corte d'appello di Roma – da essa attinta perché fosse dichiarata la nullità ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ. del lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto in relazione al rimborso della quota sociale rivendicato da Manlio Bertucci a seguito del suo recesso dalla compagine sociale – ha accolto il proposto atto di gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi sulle somme dovute al Bertucci e lo ha invece respinto con riguardo a tutte le altre ragioni di impugnazione, con spese a carico dell'impugnante.

In particolare, la Corte territoriale ha ricusato le ragioni di doglianza fatte valere dalla Exen in ordine al mancato rilievo in sede arbitrale della litispendenza tra la presente causa e altra parallela causa incardinata dall'altro socio della società, nonché fratello dell'intimato, Vincenzo Bertucci, per l'accertamento dell'intestazione fiduciaria delle quote oggetto di recesso e, ancora, in ordine alla mancata sospensione da parte degli arbitri, per la ragione richiamata, del procedimento avanti a loro; ciò, sulla considerazione che nei richiamati giudizi non vi era coincidenza di parti, che gli arbitri si erano determinati in conformità al principio dell'irrelevanza al fine richiesto delle ragioni di connessione enunciate dal previgente art. 819-*bis* cod. proc. civ. e, comunque, perché la denunciata fattispecie era estranea al novero delle ipotesi di nullità indicate dall'art. 829 cod. proc. civ. nel testo previgente. Ha, quindi, del pari rigettato l'argomento inteso a denunciare la nullità del lodo, laddove questo aveva disposto la rinnovazione della perizia di stima del valore della quota, giudicando affetta da errore e da iniquità la precedente stima peritale esperita ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ.; e ciò, sulla considerazione che la contestazione non involgeva la violazione



dell'art. 1349 cod. civ., ma piuttosto valutazioni di fatto non sindacabili in quella sede.

Il mezzo ora proposto dalla Exen si vale di quattro motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste l'intimato con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Sgombrato il terreno dalle pregiudiziali opposte previamente dall'intima all'esame dei singoli motivi di ricorso, in quanto a tacitazione di entrambe si può osservare, in via generale, – e quindi al netto della conferenza dei rilievi ivi dispiegati – che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate (Cass., Sez. U, 6/05/2015, n. 9100), con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 39, 285, 337, 819-*bis*, 823 e 829 cod. proc. civ., poiché la Corte distrettuale nel rigettare i primi due motivi di gravame con le motivazioni anzidette non si sarebbe avveduta, da un lato, che la circostanza che di uno dei giudizi, in relazione al quale si era eccepita la litispendenza, fosse parte anche un altro soggetto non ne impediva il rilievo e la conseguente declaratoria, dall'altro, che la specie in discorso andava regolata in applicazione dell'art. 819-*bis* cod. proc. civ. nel testo successivo alla riforma, di guisa che, rendendo questo possibile applicare l'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., il giudizio arbitrale di cui ora si discute doveva essere sospeso, ancorché in luogo dell'autorità di una sentenza ancora *sub iudice* si fosse fatta valere l'identità delle domande.



2.2. Il motivo – corretta la motivazione della sentenza gravata poiché la specie in questione va regolata, *ratione temporis*, essendo stata la domanda di arbitrato introdotta il 16.8.2012 in base alle disposizioni attualmente vigenti in materia, pur se in applicazione degli enunciati di SS.UU. 9284/2016 sia corretto ritenere che, avuto riguardo alla legge vigente al tempo della stipula della clausola compromissoria (14.1.2004), l'impugnazione del lodo possa avvenire anche per violazione delle regole di diritto, quantunque la clausola non ne facesse menzione e ritenuto dunque che entrambe le doglianze siano scrutinabili – si rivela infondato in ambedue le allegazioni.

2.3. La litispendenza postula, com'è noto, pur alla luce del principio fatto valere dalla ricorrente, che vi sia almeno una parziale coincidenza di parti, ma qui non è obiettivamente così, perché, come ammette la stessa ricorrente a pag 7 del proprio atto, il giudizio preventivamente instaurato, avente ad oggetto la pretesa intestazione fiduciaria delle quote in possesso dell'odierno intimato, verteva tra i due Bertucci e di esso non era stata parte anche Exen, intervenuta infatti solo in sede di impugnazione con opposizione di terzo. Sicché, pur se la circostanza che al primo giudizio partecipi un soggetto che non sia parte del secondo non impedisce di rilevare la litispendenza, nondimeno occorre che tra i due giudizi, insieme agli altri elementi costitutivi della fattispecie, vi sia identità tra i soggetti, evenienza non ricorrente nella specie dal momento che l'odierna ricorrente, parte del secondo giudizio, era rimasta inizialmente estranea al primo. E tanto basta ad escludere la violazione in parola.

2.4. Fermo, poi, che non si vedono margini per applicare il 337 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 819-bis, comma 2, cod. proc. civ., non essendo sussumibile la specie in esame sotto il vigore della norma richiamata se non a prezzo di un'evidente effrazione del suo testo,



va ancora osservato che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., di cui pure il motivo lamenta la mancata disposizione, è volta, com'è noto ad evitare il possibile contrasto tra giudicati, sicché essa postula che tra due cause comuni sussista un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e non semplicemente una pregiudizialità logica, di guisa che, rettamente, se ne è esclusa la disposizione qui, non ricorrendo il vincolo in parola tra la causa in cui si discute della titolarità delle quote e la causa in cui controverte sul loro rimborso.

3.1. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. e degli artt. 2473 e 1349 cod. civ., censurandosi il giudizio reso dal giudice del gravame in ordine alle contestazioni mosse agli arbitri per aver essi disatteso la perizia esperita ai sensi dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. in quanto affetta, a loro giudizio, da errori ed iniquità manifesti, sul rilievo, viceversa, che gli errori riscontrati non consentirebbero a mente dell'art. 1349 cod. civ. di disporne, come invece fatto dagli arbitri, l'annullamento.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Come già decretato dalla Corte d'Appello il motivo impinge nella valutazione di aspetti fattuali della vicenda, che già ne hanno precluso, per i noti limiti di quel giudizio, la deliberazione in sede di impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ.; *ratione maiori*, un giudizio siffatto si impone quando se ne faccia materia di ricorso per cassazione, giacché, se, com'è noto, la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto sostanziale, tantomeno lo può essere nel caso in cui già al giudice dell'impugnazione sia precluso, come anticipato, l'esame del merito, atteso che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo a mente dell'art. 829 cod. proc. civ. vige la regola della specificità della formulazione dei motivi (Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675) e, in conformità alla struttura binaria di quel giudizio, il divieto per il giudice dell'impugnazione di potersi fare, in



sede rescindente, giudice del caso concreto (Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880).

4.1. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 115, 195, 201 e 829 cod. proc. civ. risultando, a parere dell'impugnante, la decisione gravata meritevole di cassazione nella parte in cui aveva disatteso le censure indirizzate al responso arbitrale per aver esso stravolto le risultanze della CTU, pure disposta dagli arbitri, per mezzo di un arbitrario ricorso a dati di comune esperienza e per aver gli arbitri disposto l'integrazione dell'incombente in violazione del principio del contraddittorio, senza informare previamente le parti e senza sollecitarne il confronto.

4.2. Il motivo è doppiamente inammissibile.

Esso, per vero, da un lato, prospetta, con il primo rilievo, una doglianza di puro fatto, poiché intende sollecitare una revisione del sindacato arbitrale sull'apprezzamento di un profilo della controversia che impinge, ancora una volta, in una valutazione sul fatto, non rimediabile, per quanto detto, né dalla Corte d'Appello né in questa sede; dall'altro, per mezzo del secondo rilievo, sollecita la disamina di una doglianza che non consta essere stata prospettata al giudice dell'impugnazione, che infatti non ne fa menzione, sicché la relativa allegazione è infirmata dal difetto di autosufficienza.

5. Il quarto motivo attiene alla condanna alle spese pronunciata in danno della ricorrente quantunque il gravame avesse trovato parziale accoglimento in punto alla decorrenza degli interessi.

Il motivo non è scrutinabile costituendo la regolazione delle spese materia riservata all'esclusiva delibazione del giudice che ne opera la liquidazione, sicché esso va conseguentemente dichiarato inammissibile (Cass., Sez. III, 20/10/2006, n. 22541; Cass., Sez. III, 31/07/2006, n. 17457; Cass., Sez. I, 16/03/2006, n. 5828).

6. In conclusione il ricorso va respinto.



7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti dell'art. 96 cod. proc. civ.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.07.2023.

Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola